

se – P.Iva 01899210833; Pescatori San Giorgio società cooperativa – P.Iva 02131000834; Pescatori Marina soc. coop. – P.Iva 02921730830; Ricerca e Pesca soc. coop. – P.Iva 03256670831; Pescatori Saro soc. coop. – P.Iva 02913000838; Pescatori S. Febbronia soc. coop. – P.Iva 01738660834;

Visto lo statuto della suddetta società allegato all'atto costitutivo medesimo;

Visti gli atti da cui risulta che la citata società persegue gli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 1380/2013, in base a quanto previsto dell'art. 7, par. 2 del regolamento (UE) n. 1379/2013 ed è in possesso, altresì, dei requisiti per il riconoscimento fissati dagli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013;

Viste le schede illustrative dei volumi prodotti dai soci della costituenda organizzazione di produttori nell'ultimo triennio, vale a dire negli anni 2020, 2021 e 2022 relativamente alla pesca delle specie per le quali è richiesto il riconoscimento come organizzazione di produttori;

Acquisita agli atti la nota prot. n. 0073598 del 15 febbraio 2024, con la quale la Capitaneria di porto di Milazzo, nel confermare i dati relativi al numero dei soci e ai volumi di produzione dichiarati dalla società di cui trattasi, specifica che i volumi di produzione commercializzati (delle specie ittiche di cui trattasi) rappresentano oltre il 50% della produzione complessiva del compartimento marittimo di Milazzo;

Considerato che dal riscontro della citata autorità marittima si evince la sussistenza del requisito di cui all'art. 14, paragrafo 1, punto *b*) del regolamento (UE) n. 1379/2013, secondo cui le organizzazioni di produttori possono essere riconosciute qualora «svolgano un'attività economica sufficiente sul territorio dello Stato membro interessato o su parte di esso, in particolare per quanto riguarda il numero di aderenti o il volume di produzione commercializzabile»;

Ritenuto di poter procedere, ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1379/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013, al riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca della società «Organizzazione di produttori della pesca del litorale Tirrenico e dell'arcipelago Eoliano - Società cooperativa».

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta, ai fini del regolamento (UE) n. 1379/2013, art. 14 e del regolamento (UE) n. 1419/2013, nonché a tutti gli effetti eventuali e conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori del settore della pesca denominata «Organizzazione di produttori della pesca del litorale Tirrenico e dell'arcipelago Eoliano - Società cooperativa», C.F./P.Iva n. 03703840839, con sede a Patti (ME) in via Andrea Doria n. 30, per la pesca delle specie ittiche alici (*Engraulis encrasicolus*), lampuga (*Coryphaena hippurus*), alalunga (*Thunnus alalunga*), pesce spada (*Xiphias gladius*), tonno (*Thunnus thynnus*), ricciola (*Seriola dumerili*), gambero rosso del Mediterraneo (*Aristaeomorpha foliacea*).

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2024

*Il direttore generale:* ABATE

24A01098

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 2024.

**Disciplina in materia di presunzione legale relativa alla non configurabilità di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un veicolo di investimento non residente che si avvale di servizi di supporto all'attività di investimento svolti da altri soggetti (*investment management exemption*).**

### IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;


Visto l'art. 1, comma 255, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha modificato l'art. 162 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 162 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in particolare i commi *7-ter* e *7-quater* che individuano le fattispecie in cui non si configura una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in presenza, nel medesimo territorio, di soggetti che svolgono determinate attività in nome o per conto di un veicolo di investimento non residente nel territorio dello Stato o di sue controllate, dirette o indirette;

Vista la lettera *b*) del citato comma *7-quater* dell'art. 162 del testo unico delle imposte sui redditi che prevede che il veicolo di investimento non residente nel territorio dello Stato rispetti i requisiti di indipendenza stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma *7-quinquies* del medesimo art. 162;

Vista la successiva lettera *c*) del comma *7-quater* dell'art. 162 del testo unico delle imposte sui redditi che prevede che con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma *7-quinquies* del medesimo art. 162 sono stabilite le modalità di computo della partecipazione agli utili di cui allo stesso comma *7-quater* dell'art. 162;

Visto il comma *7-quinquies* del medesimo art. 162 del testo unico delle imposte sui redditi che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi *7-ter* e *7-quater*;



Vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

Vista la direttiva n. 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;

Vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

Visti gli articoli 6, comma 1, e 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante le modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, recante l'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;

Visto l'art. 2359 del codice civile, recante la definizione di società controllate e società collegate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'On. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

*I veicoli di investimento non residenti nel territorio dello Stato*

1. Ai fini dell'applicazione dei commi 7, 7-ter e 7-quater dell'art. 162 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considera indipendente dai veicoli di investimento non residenti nel territorio dello Stato indicati al comma 2, il soggetto, residente o non residente anche operante tramite stabile organizzazione nel medesimo territorio, che, in nome o per conto di tali veicoli o di società controllate, direttamente o indirettamente, dai medesimi veicoli di investimento, e anche se con poteri discrezionali, abitualmente conclude contratti di acquisto, di vendita o di negoziazione, o comunque contribuisce, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all'ac-

quisto, alla vendita o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e comprese le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.

2. Ai fini dell'applicazione dei commi 7, 7-ter e 7-quater dell'art. 162 del testo unico delle imposte sui redditi si considerano indipendenti i seguenti veicoli di investimento:

a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, o il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011;

b) gli organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in uno Stato o territorio di cui all'art. 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, che presentano i seguenti requisiti:

1) il patrimonio dell'organismo è raccolto presso una pluralità di investitori, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi soggetti in base a una politica di investimento predeterminata;

2) l'organismo o il suo gestore sono soggetti a vigilanza prudenziale e regolati da normative sostanzialmente equivalenti a quelle di cui alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, ovvero alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011;


c) gli enti, residenti o localizzati in uno Stato o territorio compreso nell'elenco di cui all'art. 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e soggetti a vigilanza prudenziale, che hanno come oggetto esclusivo o principale lo svolgimento dell'attività di investimento del capitale raccolto presso terzi in base a una politica di investimento predeterminata e nei quali sono rispettate le seguenti condizioni:

1) nessun soggetto detiene una partecipazione al capitale sociale o al patrimonio superiore al 20 per cento, ivi comprese le partecipazioni detenute da soggetti legati da stretti legami ai sensi dell'art. 1, comma 6-bis.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

2) il capitale raccolto è gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dagli stessi.

3. Le società, non residenti nel territorio dello Stato, controllate, direttamente o indirettamente, dai veicoli di investimento di cui al comma 2 devono essere residenti, ai fini fiscali, in uno Stato o territorio di cui all'art. 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

4. Al fine del computo dell'ammontare della partecipazione di cui al comma 2, lettera c), n. 1), sono escluse le partecipazioni prive di diritti amministrativi. L'applicazione della soglia del 20 per cento è temporaneamente sospesa quando il veicolo d'investimento raccoglie capitale aggiuntivo ovvero riduce il capitale esistente, purché la sospensione non sia superiore a dodici mesi. Dal momento in cui il veicolo avvia le attività di liquidazione del patrimonio, al fine di rimborsare le quote o azioni agli investitori, la predetta soglia non deve essere applicata.



## Art. 2.

*Requisiti dell'agente indipendente*

1. Il soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato o la stabile organizzazione del soggetto non residente nel territorio dello Stato che svolge l'attività nel medesimo territorio in nome o per conto del veicolo di investimento non residente di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), o di sue controllate, dirette o indirette, si considera indipendente se lo stesso, ovvero i dipendenti e gli amministratori del medesimo soggetto, soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. I soggetti di cui al comma 1 non devono ricoprire cariche negli organi di amministrazione e controllo del veicolo di investimento e in quelli delle controllate, dirette o indirette, diverse da quelle residenti nel territorio dello Stato, del medesimo veicolo. Il divieto di ricoprire cariche negli organi di amministrazione e controllo deve intendersi riferito alle cariche con deleghe generali operative attribuite dall'organo di amministrazione. Sono escluse le specifiche deleghe approvate dall'organo di amministrazione attribuite al soggetto con riferimento a singoli atti.

3. I soggetti di cui al comma 1 non devono detenere una partecipazione ai risultati economici del veicolo di investimento superiore a una quota pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo dei risultati economici del medesimo veicolo. A tal fine si considerano anche le partecipazioni ai risultati economici spettanti ai soggetti appartenenti al gruppo del soggetto di cui al comma 1, ovvero i soggetti legati da un rapporto di controllo. Al fine del computo della quota di cui al primo periodo si tiene conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Ai fini del computo della partecipazione ai risultati economici del veicolo di investimento rileva sia la quota di rendimento pro rata derivante da eventuali investimenti nel veicolo stesso e nelle società controllate sia la componente di rendimento che eccede la quota di rendimento pro rata degli investimenti.

## Art. 3.

*Disposizioni comuni*

1. Ai fini della determinazione del rapporto di controllo di cui al presente decreto si applica l'art. 2359, comma 1, del codice civile.

2. Il soggetto non residente nel territorio dello Stato, che svolge l'attività in nome o per conto del veicolo di investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette, può operare nel medesimo territorio anche tramite stabile organizzazione.

3. Il soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato o la stabile organizzazione del soggetto non residente nel territorio dello Stato che svolge l'attività nel medesimo territorio in nome o per conto del veicolo di investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette, se presta servizi nell'ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo, possiede la documentazione della remunerazione ricevuta, idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza di cui all'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

4. Le disposizioni del presente decreto perseguono esclusivamente le finalità previste dall'art. 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della valutazione dell'indipendenza del soggetto, residente o non residente anche operante tramite stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che, in nome o per conto dei veicoli di investimento non residenti indicati nell'art. 2, comma 2, o di società controllate, direttamente o indirettamente, dai medesimi veicoli, svolge nel territorio dello Stato le attività di cui all'art. 1, comma 1, non rileva se l'attività svolta nel territorio dello Stato sia soggetta a riserva di attività ai sensi del quadro normativo di riferimento, i cui presupposti e requisiti dovranno essere valutati sulla base delle pertinenti disposizioni di legge e di regolamento, ma rileva il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 162, comma 7-*quater*, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2024

*Il Vice Ministro: LEO*

24A01143

DECRETO 27 febbraio 2024.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 197 giorni, terza e quarta tranche.**

## IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per

